

L'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione durante l'emergenza Covid-10

numero alunni con sostegno	260.000
numero alunni ordinariamente seguiti da AAC	130.000
numero addetti Assistenza Autonomia e Comunicazione	54.000
numero alunni seguiti da AAC a distanza durante emergenza COVID-19	75.000
numero alunni seguiti da AAC al domicilio o comunque in presenza durante emergenza COVID-19	5.000
numero alunni con i quali ad oggi Covid si è perduto ogni contatto durante emergenza COVID-19	50.000
numero assistenti che sono stati posti in FIS o CIG durante emergenza COVID-19	20.000

NORMATIVA

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Art. 42. Assistenza scolastica

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 45. Attribuzioni ai comuni

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza
2 scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 2. Gli obiettivi

Comma 2

Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:

e) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati.

Art. 14. Unità sanitarie locali

Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado.

Art. 68. Norme per il trasferimento del personale di enti locali

Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, n. 1), dell'art. 47 del personale dipendente dagli enti.

**Legge regionale Emilia Romagna 25 gennaio 1983, n. 6,
Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato**

Art. 6

Gli interventi di assistenza sociale e medico psichiatrica e di assistenza ai minorati psico-fisici, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, sono attuati dalle Unità Sanitarie Locali di competenza.

In tali anni operano nelle scuole, per fornire assistenza specialistica, nei casi di particolari deficit, un numero limitato di educatori professionali, assistenti educativi, traduttori del linguaggio dei segni, personale paramedico e psico-sociale incaricato dalle USL.

Tra di essi, vi sono gli addetti alla “assistenza dei ciechi e dei sordomuti” che, con oneri a carico delle province, operano in tutti gli ordini e gradi di scuola, ai sensi dell’art. 144 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

L’assistenza di base è invece garantita dai collaboratori scolastici, cosiddetti “bidelli”, dipendenti dai comuni.

**Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983
per il personale dipendente dagli enti locali**

Aree di attività – Area dei servizi scolastici

Funzioni consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale e cioè, assieme alla pulizia, riordino e manutenzione locali, funzioni di collaborazione con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi, l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione, nonché attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente. Le funzioni di collaborazione comprendono anche quelle inerenti la presenza, nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali, di soggetti portatori di handicaps. Dette attività possono essere svolte in modo integrato.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 13. Integrazione scolastica

Comma 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Legge 3 maggio 1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico

Articolo 8 - Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato.



1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.

90.000 ADDETTI DI CUI 70.000 COLLABORATORI SCOLASTICI

***LA PIU' GRANDE MIGRAZIONE DI PERSONALE PUBBLICO
MAI AVVENUTA IN ITALIA***

ANCORA OGGI I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO 130.000

Protocollo 12 settembre 2000

...“L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 – tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.

Restano invece nella competenza dell’ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”

Nota ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390

...“Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92”

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 3 – Prestazioni e competenze.

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

c) all'assegnazione ... dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

4. Entro 180 giorni ... sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 3 – Prestazioni e competenze.


5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente

5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata ... sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.


DATI

Percentuale alunni con disabilità sul totale dei frequentanti - anni scolastici dal 1997-1998 al 2017-2018



Fonte: M.I.U.R. I principali dati relativi agli alunni con disabilità, maggio 2019


Alunni con disabilità - anno scolastico 2017-2018
 268.246 alunni con disabilità - 3,6% del totale alunni pari a 8.664.367



Fonte: M.I.U.R. I principali dati relativi agli alunni con disabilità, maggio 2019

Alunni con sostegno per tipologia di problema - Anno scolastico 2017-2018


Valori per 100 alunni con sostegno (la somma è maggiore di 100 perché un alunno può avere più di una tipologia di problema)



Fonte: ISTAT Report "L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno"


Alunni con sostegno per tipologia di attività nelle quali non è autonomo

Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 alunni con sostegno




Fonte: ISTAT Report "L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno"

Rapporto alunni per assistente per l'autonomia e la comunicazione per regione - Anno scolastico 2017 - 2018




Fonte: ISTAT Report "L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno"

Rapporto alunni per insegnante di sostegno per regione - Anno scolastico 2017-2018




Fonte: ISTAT Report "L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno"

Media, su base annua, di ore di assistenza assegnate ad ogni alunno con disabilità, per regione
Anno scolastico 2018 - 2019



Fonte: MIUR Relazione di accompagnamento, trasmessa alle Camere, allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»



RISORSE FINANZIARIE

**STIMA DEI COSTI PER ASSISTENTI EDUCATIVI
PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
SOSTENUTO DAGLI ENTI LOCALI NELL'ANNO 2019**

ente Competente Tipo di scuola	alunni disabili	Assistenti Autonomia	costo annuo per ogni assistente per l'autonomia a tempo pieno	COSTO TOTALE PER ASSISTENTI SOSTENUTO DAGLI ENTI LOCALI	Contributo dello Stato 2019
COMUNI Infanzia	35.000	6.650	€ 18.000	€ 119.700.000,00	€ 0,00
COMUNI Primaria	107.000	20.350	€ 18.000	€ 366.300.000,00	€ 0,00
COMUNI Sec. 1 gr.	71.000	13.500	€ 18.000	€ 243.000.000,00	€ 0,00
TOTALE COMUNI	213.000	40.500	€ 18.000	€ 729.000.000,00	€ 0,00
PROVINCE - CITTA' METRO Sec. 2 gr.	71.000	13.500	€ 18.000	€ 243.000.000,00	€ 100.000.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	284.000	54.000	€ 18.000,00	€ 972.000.000,00	€ 100.000.000,00

C3/D1 - euro lordi annui $33.315,25 + 10\% = 36.646,77 / 2 = 18.323,39$ (18.000,00)

nota: il 10% è una stima del ricarico per costi generali delle cooperative

**ALUNNI E FINANZIAMENTI STATALI,
PER ENTE COMPETENTE ALLA
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

	NUMERO ALUNNI CON SOSTEGNO	FINANZIAMENTI STATALI ASSEGNATI
Scuole di competenza dei Comuni (infanzia, primaria, sec. 1° grado)	186.716	0 €
Scuole di competenza delle regioni, città metro, province (secondo ciclo d'istruzione)	73.041	100.000 € *

* 2019 - 2020- 2021, come da accordo il Conferenza Unificata 17 aprile 2019, n. 31/CU

Fonte: M.I.U.R. I principali dati relativi agli alunni con disabilità, maggio 2019

MINI INDAGINE

ANONIMA

SU SETTE GRANDI COMUNI

LUGLIO 2019

Alunni con assistenza specialistica / alunni certificati	Ore settimanali medie per alunno	Spesa media per alunno	Risorse proprie	Costo orario medio dell'addetto all'assistenza specialistica
3063 / 3421	4h	€3.154	100%	€21,00/h
378 / 648	11h	€8.677	93%	€21,57/h
187 / n.d.	10h	€6.583	100%	€16,82/h
1570 / 1620	10h	€7.431	96%	€19,71/h
953 / 2015	6,5h	€4.972	100%	€21,09/h
687 / 5579	6h	€3.866	82%	€22,00/h
100 / 167	6h	€3.585	84%	€16,37/h

REALISTICAMENTE QUANTI INTERVENTI COPRONO ASSISTENZA DI BASE?

	0%	10%	30%	50%	N.R.
COMUNE 1		X			
COMUNE 2					X
COMUNE 3			X		
COMUNE 4		X			
COMUNE 5			X		
COMUNE 6		X			
COMUNE 7		X			

**DI QUANTO POTREBBE ESSERE RIDOTTA L'ASSISTENZA
SE NON VI FOSSE CARENZA DI INSEGNANTI DI
SOSTEGNO?**

	0%	10%	30%	50%	N.R.
COMUNE 1			X		
COMUNE 2					X
COMUNE 3				X	
COMUNE 4			X		
COMUNE 5			X		
COMUNE 6					X
COMUNE 7					X

**DUE IMPEGNI
CHE CI
ATTENDONO**

Con accordo in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, relativi alle lettere a), b), c) del comma 5, nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

Con intesa in sede di Conferenza Unificata sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

**Educatore
professionale
socio-pedagogico**
L. 205/2017,
Art. 1, c. 595

(L 19)

**Educatore
professionale
socio-sanitario**
L. 205/2017,
art. 1, c. 596

(L SNT/2)

**Assistente per
l'autonomia e la
comunicazione**
(attualmente: secondo
la normativa regionale;
in futuro: E.Q.F.6–L19?
oppure E.Q.F.5?
o E.Q.F.4?)

**Educatore dei
servizi per l'infanzia**
DLgs 65/2017
L.107/2015

(L 19)

**Personale
educativo delle
istituzioni
scolastiche statali**
R.D. 1024/1923

(L 19)

un copertura totale dell'orario

serve all'inclusione

oppure

sancisce

l'esclusione?

